



ORIGINALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 10 febbraio 2015)

Numero	<u>2462</u>
del	<u>06.12.2015</u>

OGGETTO: Approvazione del Codice Disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari relativo agli Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi).
Nomina componente UPD

IL DIRETTORE GENERALE

nominato con deliberazione di G.R. n. 163 del 10.02.2015, con l'assistenza del Segretario e sulla base della seguente proposta predisposta dal Direttore dell'Area Gestione del Personale, che ne attesta la regolarità dell'istruttoria ed il rispetto della legalità:

PRESO ATTO che in data 30.7.15 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), che introduce importanti novità in materia sanzionatoria, in analogia i principi stabiliti dal D.Lgs n. 165/01, come modificato dal D.Lgs n. 150/09, disciplinando in particolare:

- il "Procedimento Disciplinare" (art. 37);
- il Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali (all.5);
- le sanzioni disciplinari (all.6);

RILEVATA, alla luce del quadro normativo e contrattuale sopra richiamato, la necessità di:

- adottare il Codice Disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari relativo agli Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi);

CONSIDERATO che l'art. 37 del ACN al co.5 prevede che i soggetti competenti per i procedimenti disciplinari sono così individuati:


- a) il referente dell'AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) di riferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto;
- b) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna azienda, per le violazioni punibili con le sanzioni di maggiore gravità. In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista sanitario, un componente dell'UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento col SSN;

RITENUTO di dover integrare la composizione dell'UPD, per i procedimenti disciplinari riguardanti i predetti specialisti, con la designazione del Dr. Massimo Sabatucci, quale componente effettivo, e la Dr.ssa Immacolata Rago, quale componente supplente, in rapporto di convenzionamento con il SSN,

CONSIDERATO che, in attesa della designazione del Referente AFT da parte della Regione, le relative competenze disciplinari saranno svolte dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Assistenza Specialistica di ciascun Distretto Socio Sanitario;

RITENUTO, alla luce della sopravvenuta disciplina normativa, di dover revocare la delibera D.G.n.3136 del 1.9.09 e successiva modifica, Delibera C.S. n. 445 del 14.2.11, istitutiva della Commissione di Disciplina della Medicina Specialistica convenzionata;

Il Dirigente Istruttore- Dott.ssa Maria Rosaria Pezzolla



Il sottoscritto, avv. Loredana Carulli, Direttore Area Gestione del Personale, attesta la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi

Avv. Loredana Carulli



ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente provvedimento.



ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente provvedimento.

DELIBERA


Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale:

- di approvare il Codice Disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari relativo agli Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi), come allegato (A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di nominare quale componente dell'UDP nei procedimenti disciplinari riguardanti gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie, il Dr. Massimo Sabatucci, membro effettivo, e la Dott.ssa Immacolata Rago, membro supplente, in rapporto di convenzionamento con il SSN;


- di revocare la deliberazione D.G. n. 3136 del 1.09.09 e successiva modifica, deliberazione C.S. n. 445 del 14.02.11, istitutiva della commissione di Disciplina della Medicina specialistica convenzionata;
- di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Azienda;
- di procedere alla pubblicazione del predetto Codice e Regolamento Disciplinar sul sito web aziendale, a cura dell'URP, assolvendo così l'obbligo di pubblicità del Codice Disciplinare;
- di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Parere favorevole del Direttore Amministrativo  Dott. Andrea CHIARI	Parere favorevole del Direttore Sanitario  Dr.ssa Matilde CARLUCCI
--	--

Il Segretario
Dott.ssa Mina Specchia



IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI



**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2016**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Direttore dell'Area

SERVIZIO ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Taranto	AFFISSA E PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTA AZIENDA USL
Il Direttore AA.GG.	Dal 09.12.2015 al 24.12.2015
	Data 09.12.2015
	L'addetto all'Albo 

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione - con nota n. del - è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.

ALLEGATO A

**AREA SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI,
VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITA'
SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI)**

CODICE DISCIPLINARE E REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Approvato con Deliberazione n. _____ del _____

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Codice rappresenta la fonte di cognizione della normativa disciplinare della ASL TA per tutti gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi). Esso individua criteri, modalità, forme e termini per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, tesi ad accertare, al verificarsi di azioni, omissioni o fatti contrari a disposizioni legislative e agli obblighi dell'ACN, la responsabilità degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi), ascrivibile alla condotta di questi secondo un rapporto di causalità. Permane la cognizione delle autorità competenti, ai sensi della normativa vigente, in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale.
2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente, per le forme e i termini del procedimento disciplinare, si applicano le previsioni di cui all'art. 55 bis e ss. del D.Lgs. n. 165/ 2001 s.m.i., quelle contenute nell'ACN del 30 luglio 2015 e le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente Codice individua, altresì, i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e le varie fasi in cui si articola il procedimento.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli specialisti ambulatoriali, veterinari e i professionisti sanitari convenzionati, nello svolgimento della propria attività lavorativa, sono tenuti ad osservare una condotta conforme alle previsioni dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015 e del relativo Codice di comportamento – allegato 5. Gli stessi sono tenuti, altresì, a mantenere una condotta diligente, leale, imparziale e di fedeltà all'Azienda nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile.
2. Lo specialista che viola i doveri normativi e/o contrattuali è soggetto, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle sanzioni elencate all'art. 4.

TITOLO II NORME DISCIPLINARI

ART 3

OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E PROFESSIONISTI SANITARI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI) – CODICE DISCIPLINARE

- Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista sanitario, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, nello svolgimento della propria attività deve, in particolare:
 - Mantenere nei rapporti interpersonali con gli utenti e terzi un comportamento adeguato al proprio ruolo ed una condotta informata ai principi di correttezza e rispetto ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona.

- Assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l'Azienda Sanitaria.
- Assicurare la presenza in servizio nell'orario indicato nella lettera d'incarico, nel rispetto del regolamento organizzativo della AFT,UCCP o struttura di appartenenza.
- Astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado e dei conviventi.
- Astenersi dal chiedere pagamenti non dovuti per prestazioni rese agli utenti, o accettare omaggi o altre utilità per sé o per i propri familiari, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore.
- Astenersi dal generare condizioni causa d'incompatibilità.
- Informare l'Azienda Sanitaria di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale.
- Rispettare le norme di legge e le disposizioni contrattuali in materia di esercizio dell'attività libero professionale.
- Applicare le disposizioni vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia.
- Assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dati personali.
- Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio.
- Non utilizzare beni e strumenti dell'Azienda, preordinati all'espletamento dell'attività istituzionale, per finalità private o diverse da quelle previste.
- Avere cura dei locali o altri beni strumentali affidati in ragione dell'attività prestata.

ART. 4

SANZIONI DISCIPLINARI

1. La violazione, da parte dello specialista, degli obblighi descritti all'art. 3, comporta l'applicazione, in relazione alla gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, di una sanzione.
2. Le sanzioni disciplinari previste dal vigente ACN 17.12.2015 per gli specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professionalità sanitarie sono le seguenti (ACN del 17.12.2015 – allegato 6 – sanzioni disciplinari):
 - rimprovero scritto;
 - sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di tre mesi;
 - sospensione dell'incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
 - revoca dell'incarico con preavviso;
 - revoca dell'incarico senza preavviso.
3. Per ciascuna delle sanzioni disciplinari sopra descritte è necessaria la preventiva contestazione dei fatti allo specialista secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento e dalle normative di riferimento.

4. Le sanzioni vengono determinate, avuto riguardo dei seguenti criteri:
- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza dell' infrazione e dell'inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
 - c) responsabilità connesse con l'incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell'Azienda e del Servizio Sanitario Nazionale;
 - d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
 - e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
 - f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.

5. Comportamenti che danno luogo a sanzioni:

rimprovero scritto, per:

- a) infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
- b) sporadiche irregolarità nell'utilizzo della ricetta del SSN;
- c) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l'Azienda;
- d) ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell'orario di inizio e di fine dei turni;
- e) episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
- f) irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
- g) mancata comunicazione tempestiva all'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti é esercitata l'azione penale;
- h) ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell'anno solare;

sanzione pecuniaria, per:

- a) recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
- b) uso improprio delle risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale
- c) assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
- d) comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali;
- e) violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
- f) violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l'Azienda;
- g) ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;

sospensione dall'incarico e dal trattamento economico, per:

- a) recidiva, nei biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
- b) sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori; minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell'Azienda e dei suoi dipendenti;
- c) ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l'entità della sanzione é determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all'Azienda, agli utenti o a terzi;
- d) comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Fascicolo Sanitario Elettronico e della restante documentazione sanitaria connessa all'espletamento della sua attività da cui sia derivato un danno per l'Azienda o per terzi;
- e) violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriata clinica nell'attività prescrittiva;
- f) testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;
- g) responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell'esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
- h) atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
- i) altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Azienda;

revoca dell'incarico con preavviso, per:

- a) recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
- b) falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
- c) omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
- d) rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
- e) mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
- f) accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti;
- g) mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall'art. 36, comma 3, lettera e) ACN 30.07.2015;
- h) condanna penale definitiva, in relazione alla quale é prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- i) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell'attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma

che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;

revoca dell'incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

TITOLO III

COMPETENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 5

SOGGETTI TITOLARI DELL'AZIONE DISCIPLINARE

La titolarità del potere disciplinare e il compimento di ogni attività ad esso connessa sono attribuiti, a seconda della rispettiva competenza, ai sensi della normativa vigente,:

- a) al referente AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) di riferimento, per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto— art. 37, co. 5, let. A) ACN 17.12.2015. In attesa che l'organo regionale individui il referente AFT, svolge tale funzione il dirigente responsabile della Unità Operativa Assistenza Specialistica designato dal Direttore Generale;
- b) all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, istituito presso questa Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 55 – bis, comma 4 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per le infrazioni di maggiore gravità — art. 37, co. 3, lett. b), c), d) ed e) ACN 17. 12. 2015. In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, un componente dell'UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento col SSN. In questi casi, su tempestiva segnalazione del dirigente responsabile di struttura o della Direzione Strategica aziendale, la contestazione deve avvenire entro 40 gg. dalla conoscenza del fatto e il procedimento dovrà essere concluso nei 120 gg. dalla data di prima acquisizione della notizia dell' infrazione, anche se avvenuta da parte del Direttore del Distretto Socio Sanitario — segnalante in cui presta servizio il professionista.

L'UPD si attiva non solo su segnalazione del Direttore del Distretto Socio Sanitario quale segnalatore privilegiato e tempestivo, ma anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- nel caso in cui l'Ufficio abbia altrimenti acquisito notizia dell'infrazione (art 55 bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001smi), ad esempio tramite uffici ispettivi, sentenze trasmesse dalle cancellerie, esposti di cittadini, fonti giornalistiche, riscontri di irregolarità da istruttorie di altri procedimenti, anonimi dettagliati e puntuali ecc;
- ogni volta che la Direzione Strategica aziendale (Direttore Sanitario e/o Direttore Amministrativo e/o Direttore Generale) o il Collegio dei Sindaci o il Collegio di Direzione, investe direttamente l'Ufficio.

Una volta investito l'UPD, quest'ultimo, se ritiene che l'infrazione sia di minore gravità, trasmette entro 5 giorni gli atti al referente AFT; se ritiene che l'infrazione sia di maggiore gravità procede direttamente ad avviare il procedimento disciplinare, che potrà concludersi o con l'archiviazione o con l'irrogazione di una sanzione appropriata, anche, se del caso, di minore gravità.

Art. 6

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E LE SUE FASI

Il procedimento disciplinare si articola in tre momenti fondamentali: la contestazione dell'addebito, l'istruttoria in contraddittorio e la conclusione del procedimento, con l'adozione della sanzione o con l'archiviazione.

• CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO: PRINCIPI GENERALI

Il procedimento disciplinare ha avvio con la contestazione dell'addebito allo specialista quando pone in essere comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali o ex lege.

- La contestazione deve avvenire in forma scritta, indefettibile a pena di nullità e richiede che il titolare della potestà disciplinare abbia una piena conoscenza dei fatti/comportamenti da contestare. Ne consegue che mere segnalazioni generiche o laconiche, prive di minimali riscontri in ordine alla possibile rilevanza disciplinare dei comportamenti, non sono idonee a far decorrere i termini, ma sono, al limite, occasione per riscontri ispettivi all'esito dei quali la conoscenza diviene "piena" e, quindi, idonea a far decorrere il termine iniziale del procedimento disciplinare.
- La contestazione deve essere tempestiva, e cioè immediata per garantire sia l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato, che l'interesse del datore di lavoro ad una reazione congrua ed esemplare per gli altri lavoratori. La data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, il c.d. dies a quo, è riferito al giorno in cui l'acquisizione della mancanza censurabile avviene in capo all'UPD, o al più, al giorno in cui ne viene a conoscenza il dirigente responsabile dell'unità operativa di appartenenza del dipendente (Cass. Civ. – sez. lav. 14.10.2015 n. 20733).
- La contestazione deve essere specificata: il titolare dell'azione disciplinare deve indicare in modo puntuale i fatti addebitati, per consentire una idonea difesa, e la norma contrattuale o legislativa violata.
- La contestazione, una volta comunicata in forma scritta, è immodificabile. Se nel corso dell'istruttoria disciplinare emergessero fatti ulteriori e diversi, la sanzione dovrà riguardare, a pena di nullità per violazione del contraddittorio, solo e soltanto i fatti contestati. I fatti ulteriori potranno, al limite, essere oggetto di nuova e distinta contestazione.
- Il dirigente responsabile della struttura quando ha conoscenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista sanitario assegnato alla propria struttura, trasmette immediatamente gli atti, a seconda della gravità dell'infrazione e della relativa sanzione, al referente AFT o all'UPD.
- Il referente AFT entro 20 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minore gravità, contesta per iscritto l'addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 giorni, per il contraddittorio a sua difesa. Lo specialista può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
- Nel caso il referente AFT ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

- L'UPD, entro 40 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di maggiore gravità, contesta per iscritto l'addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 20 giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato.

- **ISTRUTTORIA**

- Il referente AFT o - nei casi di competenza - l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, può comunicare agli specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professionalità sanitarie, nella lettera di contestazione dell'addebito, la data di convocazione per la propria difesa.
- Nella lettera di contestazione diretta agli specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professionalità sanitarie, deve essere espressamente indicato l'addebito, mediante l'esposizione chiara e puntale dei fatti, e la possibilità, per il medesimo, di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale, cui aderisce o conferisce mandato.
- La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi dieci giorni (20 giorni se a procedere è l'Ufficio Procedimenti Disciplinari) dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa.
- Ogni comunicazione agli specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professionalità sanitarie, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, tranne gli atti giudiziari coperti da segreto investigativo relativi alla fase delle indagini preliminari.
- L'audizione per il contraddittorio a difesa degli specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professionalità sanitarie può avvenire con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale o il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa; in caso di ulteriore impedimento il lavoratore ha facoltà di trasmettere comunque una memoria scritta. L'istanza di rinvio formulata da procuratore o rappresentante sindacale è sempre sottoscritta anche dallo specialista ambulatoriale o veterinario o di altra professionalità sanitaria.
- Nel corso dell'istruttoria, il referente di cui al 5 comma, lettera a) o l'UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
- In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa per impedimento dello specialista ambulatoriale o veterinario o altre professionalità sanitarie, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti comporta per l'Azienda, nel caso in cui la

responsabilità sia della stessa, la decadenza dall'azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia dello specialista ambulatoriale, veterinario o del professionista, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.

- Allo specialista ambulatoriale o al veterinario o al professionista, o al difensore del medesimo allo scopo delegato, è consentito prendere visione degli atti o documenti riguardanti il procedimento disciplinare a suo carico, estrarne eventualmente copia, previo pagamento del corrispettivo secondo le vigenti normative in materia di accesso agli atti, nonché produrre memorie scritte o documenti che il soggetto titolare del potere disciplinare ha il dovere di prendere in esame, se pertinenti al procedimento.

• CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- Il procedimento disciplinare si conclude, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro i seguenti termini perentori:
 - entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'addebito nel caso in cui la potestà disciplinare competa al referente AFT;
 - entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di acquisizione della notizia dell'infrazione, qualora la potestà disciplinare spetti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
- La violazione dei suddetti termini comporta per l'Azienda la decadenza dell'azione disciplinare.
- Il termine iniziale (20 gg./40 gg.), quello finale (60 gg./120 gg.) ed il termine di preavviso minimo per lo specialista ambulatoriale o veterinario o professionista (10 gg./20 gg.) sono perentori. Nelle fasi intermedie i termini previsti hanno carattere ordinatorio e sono applicati, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza.
- Il soggetto che esercita il potere disciplinare, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dallo specialista ambulatoriale o veterinario o professionista, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate all'art. 4 del presente Regolamento, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Per le sanzioni disciplinari ACN I7. 12.2015 di cui all'art. 37, comma 3, lett. b), c), d) e e), le determinazioni conclusive del procedimento sono proposte dall'UPD ed adottate dal Direttore Generale.
- Qualora, nel corso del procedimento emerga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente nei confronti dello specialista, viene disposta la chiusura del procedimento con l'archiviazione; di tale provvedimento è data contestuale comunicazione all'interessato.
- Il provvedimento disciplinare che dispone l'irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivato e notificato per iscritto all'interessato.
- Tutti i provvedimenti sanzionatori devono essere comunicati anche alle strutture competenti preposte all'Amministrazione del Personale e alla liquidazione degli stipendi per gli adempimenti di competenza, nonché per l'inserimento nel fascicolo personale.

- I provvedimenti disciplinari non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di natura amministrativa, civile, penale e contabile nelle quali egli sia eventualmente incorso.
- **ESECUZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE**
 - L'esecuzione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto spetta al referente AFT.
 - L'esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 37, comma 3, lett. b), c), d) e e) ACN 17.12.2015 spetta all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
 - In caso di revoca dell'incarico per i motivi di cui alla lettera d), punti VII, VIII e IX e Lettera e) dell'allegato 6 — sanzioni disciplinari, ACN 17.12.2015, allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN; negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione.
- **OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE DISCIPLINARE**
 - L'azione disciplinare nel pubblico impiego è obbligatoria in quanto risponde ai principi costituzionali di buon andamento e di legittimità dell'azione amministrativa.
 - Il fondamento normativo dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare nel pubblico impiego è rinvenibile nel art. 55-sexies, co. 3, del Digs. 165/2001, che sancisce *“il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì, la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione”*.
 - La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo sviluppo del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

ART 7

LA DETERMINAZIONE CONCORDATA DELLA SANZIONE

- L'UPD può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione

dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione (ACN 17.12.2015 — Allegato 6 — Sanzioni disciplinari).

- La sanzione, concordemente determinate all'esito di tale procedura, non può essere di specie diversa da quella prevista per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
- I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
- Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti.

ART 8

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

Si applica quanto previsto dall'art. 55 ter D.Lgs. 165/2001 in virtù del rinvio disposto al punto 11 dell'art. 37 ACN 17. 12. 2015 che stabilisce "Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L 27 marzo 2001 n. 97 e al Dl.gs. 30 marzo 2001 n. 165".

ART 9

RICORSI

Sulle controversie in materia di sanzioni e procedimento disciplinare è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente.